

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Proroga e modifica dell'11 settembre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 14 gennaio 2010, del 29 giugno 2010 e del 6 febbraio 2012¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2012 e 2013
del 28 marzo 2012

Art. 1 In generale

Art. 2 Adeguamento dei salari effettivi 2012

Art. 3 Adeguamento dei salari effettivi 2013

**Convenzione addizionale sugli adeguamenti materiali del CCL costruzioni
ferroviarie del 28 marzo 2012**

Art. 9 cpv. 1^{bis} e 2 (Disdetta del rapporto definitivo di lavoro)

Art. 11 cpv. 7 (Protezione contro la disdetta)

**Art. 12 cpv. 7^{bis} (Disposizioni relative all'orario di lavoro;
Ore supplementari)**

¹ FF 2000 4513, 2005 4577, 2007 5563, 2008 7501, 2010 985 4443, 2012 1243

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Art. 17 cpv. 1 lett. a e b, cpv. 2 classe salariale A, cpv. 2^{bis} e 2^{ter}
(Retribuzioni [salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13^a mensilità])

Art. 21 cpv. 1, cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b
(Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia)

Allegato 2 **Assicurazione di indennità giornaliera di malattia per le costruzioni ferroviarie**

Art. 2 cpv. 1 **(Entità dell'indennità giornaliera)**

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale del 28 marzo 2012 sull'adeguamento dei salari del contratto collettivo di lavoro.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2012 e ha effetto sino al 31 dicembre 2015. Le modifiche dell'articolo 21 CCL e dell'allegato 2 CCL entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

11 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova